

**COMUNICAZIONI DETENZIONE PCB (D.Lgs 209/99 - DM 11 ottobre 2001)**

**APPARECCHIATURE E CONTENITORI DA DICHIARARE**

VOLUME > 5dm <sup>3</sup>	<u>Apparecchiature e oli usati</u>		
	<b>A</b> (completa)	<b>PCB &gt;</b>	0,05 % 500 ppm 500 mg/kg
	<u>Apparecchiature e oli usati</u>		
	<b>B</b> (semplificata)	0,005 % 50 ppm < <b>PCB</b> < 50 mg/kg	0,05 % 500 ppm 500 mg/kg

L'art. 21, co. 10, del d.lgs 133/2005 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti) ha modificato l'art. 11, co. 2, del d.lgs. 209/99 facendo passare da 25 ppm a 50 ppm la concentrazione minima di PCB negli oli usati per cui per questi ultimi deve essere fatta la dichiarazione

In caso di decontaminazione e/o smaltimento di apparecchiature, va utilizzato un modulo DECONTAMINAZIONE/SMALTIMENTO per ogni apparecchiatura o contenitore, associato alla relativa scheda

L'art. 18 della legge 62/2005 ha modificato gli obblighi di smaltimento delle apparecchiature con %PCB>500 ppm, anticipando al 31/12/2009 (il termine precedente era fissato al 2010) l'obbligo di smaltimento di TUTTE le apparecchiature e/o oli detenuti e fissando al contempo la seguente tempistica di smaltimento in riferimento al numero di apparecchiature detenute al 31/12/2002:

	entro 31/12/2005	entro 31/12/2007	entro 31/12/2009
% apparecchiature con PCB>500ppm <u>detenute al 31/12/2002</u> (intese come numero di apparecchiature)	<b>50%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>

In caso di apparecchiature dispari, è parere personale di questa Sezione del Catasto Rifiuti, che si debba approssimare per difetto, così come in caso di detenzione di un'unica apparecchiatura, il termine ultimo sia il 31/12/2009

In relazione a ciò, è necessario anche presentare, contestualmente alla prima comunicazione utile ex art. 3 del d.lgs. 209/99, il programma temporale di smaltimento con riferimento allo schema soprariportato, comprensivo dell'indicazione dell'intero percorso di smaltimento.